COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 Reg. Delib.

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE SERIZIO IDRICO INTEGRATO A S.EC.AM. SPA QUALE GESTORE UNICO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - APPROVAZIONE "CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" - "PROTOCOLLO D'INTESA" – "DISCIPLINARE TECNICO DEL SSI" – "CARTA DEI SERVIZI".

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di novembre alle ore 08.30 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
FUMASONI VALERIO	SINDACO	si	
TAVELLI GIORGIO	VICESINDACO	si	
DAGHI MICAELA	ASSESSORE	si	
BASSI MICHELA	ASSESSORE	si	
ACHILLI MAURO	ASSESSORE		si

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Valter Bianchini** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **Ing. Valerio FUMASONI** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA:

- la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii. relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte II, Sezione III, Titolo II in materia di Servizio Idrico Integrato;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e ss.mm.ii. recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. 29 marzo 2006, n. VIII/2244;

PRESO ATTO CHE:

- la delibera n. 34 del 27 settembre 2013 del Consiglio Provinciale di Sondrio con la quale era stata approvata la Relazione predisposta dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, che documentava il possesso dei requisiti in capo a S.Ec.Am. S.p.A. quale gestore "in house" del Servizio Idrico Integrato per l'intero Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio;
- la delibera n. 11 del 4 aprile 2014 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il "Piano d'Ambito della Provincia di Sondrio" così come proposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia Sondrio con propria deliberazione n. 4 del 10 febbraio 2014 e con voto favorevole della Conferenza dei Comuni n. 1 del 5 marzo 2014;
- la delibera n. 12 del 4 aprile 2014 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato lo "schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio" redatto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio con delibera n. 6 del 19 febbraio 2014 e con parere favorevole della Conferenza dei Comuni con delibera n. 2 del 5 marzo 2014, dando mandato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio di procedere all'affidamento del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Sondrio dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2033, alla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am. S.p.A.);
- che S.Ec.Am. S.p.A. ha sottoscritto con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio la "Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei Comuni dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Sondrio" rendendo efficace quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione medesima;

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione n. 34 di cui sopra il Consiglio Provinciale aveva approvato il "contratto di Servizio" da sottoscrivere tra il Gestore ed i vario Comuni;

- con la deliberazione n. 12 di cui sopra il Consiglio Provinciale aveva approvato, tra l'altro, il "Protocollo d'Intesa/disciplinare per la gestione del Servizio Idrico Integrato" quale parte integrante del Contratto di Servizio e il "Disciplinare tecnico del Servizio Idrico Integrato" che regolamenta la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, i costi per l'utenza nelle varie attività;

VISTO:
- che la convenzione ventennale, 1° luglio 2014 – 30 giugno 2033, di cui alla delibera n. 12 del 4 aprile 2014 del Consiglio Provinciale di Sondrio per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio prevede:
  - che la gestione diverrà operativa dopo che il Comune e il Gestore avranno definito, congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economici, formalizzando gli accordi così raggiunti in un documento approvato dalla Giunta Comunale, "protocollo d'intesa/disciplinare" il cui schema è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 4 aprile con delibera n. 12, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di servizio, il cui schema è stato approvato dal Consiglio provinciale in data 27 settembre 2013 con deliberazione n. 34;
  - l'operatività della gestione sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità verrà attribuita al Gestore in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006;
- che S.Ec.Am. S.p.A. ha inviato una proposta composta da:
  - contratto di servizio redatto sulla base della schema contenuto nella delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 27 settembre 2013 con relativi allegati;
  - protocollo d'intesa quale allegato e parte integrante del Contratto di Servizio con relativi allegati;
  - Carta dei Servizi di S.Ec.Am. S.p.A. redatta sulla base dello schema contenuto nella delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 27 settembre 2013;

RAVVISATA:
la necessità di:
- procedere all'affidamento del Servizio Idrico Integrato a S.Ec.Am. S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- approvare il "Contratto di servizio" redatto sulla base della schema contenuto nella delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 34 del 27.09.2013; il "Protocollo d'intesa allegato e parte integrante del Contratto di servizio"; il "Disciplinare tecnico del Servizio Idrico Integrato" e la "Carta dei Servizi" di S.Ec.Am. S.p.A. redatta sulla base dello schema contenuto nella delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 34 del 27.09.2013 e parte integrante della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato approvata dalla delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 12 del 4 aprile 2014;

Esaminati gli atti e ritenuto di approvarli integralmente;

Acquisiti i voti favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di affidare a S.Ec.Am. S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato a decorrere dal 1° gennaio 2015;

2. di approvare gli atti relativi alla gestione del Servizio Idrico Integrato di seguito indicati, allegati alla presente deliberazione:

   a. contratto di servizio redatto sulla base della schema contenuto nella delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 34 del 27.09.2013 così come previsto dalla delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 12 del 4 aprile 2014;

   b. protocollo d'intesa allegato e parte integrante del Contratto di servizio previsto dalla delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 12 del 4 aprile 2014;

   c. disciplinare tecnico del Servizio Idrico Integrato previsto dalla delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 12 del 4 aprile 2014;

   d. carta dei servizi di S.Ec.Am. S.p.A. redatta sulla base dello schema contenuto nella delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 34 del 27.09.2013 parte integrante della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato approvata dalla delibera del Consiglio provinciale di Sondrio n. 12 del 4 aprile 2014;

3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti conseguenti.

Successivamente la Giunta Comunale con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

ALLEGATO 3

ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

****

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

****

CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA

secam SPA

SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA
E L'AMBIENTE

E

Comune di Berbenno di Valtellina

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio
Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 Fax 0342 531688 C.F. 93021010140
Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it/ambiente/ufficio_ambito/default.asp
E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it

Con il presente Contratto di servizio le parti:

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA (d'ora in avanti denominato "Comune") con sede in Piazza Municipio n° 1, C.F. 00109690149 nella persona del Sig. Ing. Fumasoni Valerio che interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di Sindaco;

S.Ec.Am. S.p.A. (d'ora in avanti denominato "Gestore") con sede legale in Sondrio in Via Trieste n. 36/A iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero 80003550144, C.F.: 80003550144 / P.IVA 00670090141 rappresentata dal Sig. Gildo De Gianni in qualità di Legale Rappresentante della medesima;

PREMESSO

- secondo la definizione dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, "*il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie*";

- la connotazione economica del servizio idrico integrato (S.I.I.) e dei singoli servizi idrici che lo compongono, è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale (cfr.: sentenza 17.11.2010, n. 325; sentenza 15.6.2011, n. 187; sentenza 28.3.2013, n. 50), mentre la natura di servizio a rete è *in re ipsa*, poiché la distribuzione dell'acqua potabile e la raccolta delle acque reflue avvengono in modo capillare, attraverso infrastrutture a rete alle quali viene allacciata l'utenza servita;

- l'art. 150, D.Lgs. 152/2006, individua le forme gestionali del S.I.I. con riferimento all'art. 113, comma 5, D.Lgs. 267/2000, le cui previsioni sono state abrogate e sostituite, per incompatibilità, dall'art. 23*bis*, commi da 2 a 4, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, recante disposizioni sui servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- l'art. 23*bis*, legge 133/2008, è stato abrogato per effetto dell'esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, formalmente recepito con DPR 18 luglio 2011, n. 113, con efficacia dal 21 luglio 2011, primo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del predetto Decreto;

- parimenti per effetto dell'anzidetta abrogazione referendaria è da ritenersi caducato il regolamento attuativo dell'art. 23*bis*, legge 133/2008, di cui al DPR 168/2010;

- l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata nuovamente oggetto d'intervento legislativo, attraverso l'art. 4, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e ss. mm. ii., alle cui disposizioni in materia di affidamento dei servizi era comunque sottratto il S.I.I., in forza dell'espressa esclusione di cui al comma 34 dello stesso art. 4, legge 148/2011;

- con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, legge 148/2011, reputandolo sostanzialmente riproduttivo del precedente impianto normativo travolto dal referendum e, per ciò stesso, elusivo della volontà espressa dal Corpo elettorale, in violazione dell'art. 75 della Costituzione;

- con riguardo all'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e per ciò stesso del S.I.I. e dei servizi idrici in genere, l'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, dispone che "*al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";

- in forza dell'art. 34, comma 21, legge 221/2012, "*gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20*", mentre "*per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento*", posto che "*il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013*";

- l'art. 34, comma 23, legge 221/2012, ha introdotto il comma 1*bis*, dell'art. 3*bis*, legge 148/2011, in forza del quale "*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [siano] esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo*";

- il precitato art. 3*bis*, comma 1*bis*, legge 148/2011, riserva agli enti di governo degli ambiti degli servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e quindi anche dei servizi idrici, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d'organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento dei servizi, senza peraltro subordinare siffatta attribuzione di competenze alla previa adozione di atti di pianificazione e programmazione, ed in specie del piano d'ambito;

- alla luce delle summenzionate previsioni normative, l'Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio (di seguito: Ufficio d'Ambito) ha ritenuto di avviare un percorso di convergenza ed adeguamento delle gestioni in essere presso i singoli Comuni, nelle more dell'approvazione del piano d'ambito e del conseguente affidamento, a regime, della gestione del S.I.I.;

- con delibera n. 15 dell'8 maggio 2013, successivamente approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 34 del 27 settembre 2013, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, con delibera n. 1 del 25 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha adottato un atto d'indirizzo, volto all'individuazione di un gestore transitorio del S.I.I., di riferimento per l'intero A.T.O., nell'esercizio delle funzioni riservate all'Ufficio d'Ambito medesimo dall'art. 48, comma 2, lett. a), legge regionale 26/2003 ed all'art. 2, comma 1, lett. a), del proprio statuto, secondo cui competono all'Ufficio d'Ambito le funzioni in materia di "*individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n. 26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato*";

- la richiamata delibera d'indirizzo dell'Ufficio d'Ambito ha previsto che la durata della gestione transitoria debba corrispondere all'orizzonte temporale massimo - di non oltre tre anni - del piano d'ambito stralcio, di cui all'art. 6 delle Linee d'indirizzo approvate con delibera n. 8, del 22 febbraio 2013, del Consiglio provinciale di Sondrio;

- con la richiamata delibera d'indirizzo n. 15 dell'8 maggio 2013, sono stati inoltre adottati gli schemi tipo di riferimento di contratto di servizio e regolamento del S.I.I., rimettendo ai Comuni la definizione, d'intesa col gestore transitorio, degli aspetti tecnico-economici relativi al subentro nella gestione del servizio;

- con delibera n. 19, del 28 agosto 2013, l'Ufficio d'Ambito ha approvato lo schema di carta dei servizi del S.I.I., valida per l'intero A.T.O. di Sondrio, elaborata da S.Ec.Am. S.p.A.;

- in applicazione dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012, l'Ufficio d'Ambito ha predisposto una Relazione - allegata alla predetta deliberazione d'indirizzo n. 15, dell'8 maggio 2013 - al fine di dare conto "*delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta*" e per definire "*i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";

- per le ragioni illustrate nella predetta Relazione, l'Ufficio d'Ambito ha ritenuto di ricorrere al modulo gestorio dell'affidamento "*in house*", individuando S.Ec.Am. – Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (nel prosieguo, SECAM), quale gestore transitorio del S.I.I., di riferimento per l'intero A.T.O.;

- il modulo gestorio della società "*in house*" appare preferibile rispetto all'assegnazione del servizio tramite gara od alla costituzione di una società mista con socio selezionato tramite gara, per una pluralità di ragioni di cui si è debitamente dato atto nell'anzidetta Relazione;

- l'affidamento "*in house*" a SECAM appare funzionale alla realizzazione di rilevanti economie di scala, poiché la società è l'attuale maggior operatore di servizi idrici nel territorio provinciale, come meglio esplicato nella predetta Relazione;

- con deliberazione n.4, assunta in data 10 febbraio 2014, successivamente approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 11, del 4 aprile 2014, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, in data 5 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato il documento "Piano d'Ambito" costituito da:

  - capitolo 1: premessa;
  - capitolo 2: inquadramento normativo;
  - capitolo 3: inquadramento territoriale;
  - capitolo 4: gli agglomerati;
  - capitolo 5: stato di fatto dei servizi idrici;
  - capitolo 6: obiettivi e criticità del Piano d'Ambito;

- capitolo 7: piano degli investimenti;
- capitolo 8: modello gestionale organizzativo;
- allegato 1: tabelle ricognizione 2011;
- allegato 2: elaborati grafici;
- allegato 3: piano economico finanziario;

- con decreto n. 2352 in data 19 marzo 2014, la Regione Lombardia ha espresso "*una valutazione di coerenza con la programmazione e pianificazione regionale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003, alla proposta di aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO Provincia di Sondrio*" a condizione che siano ottemperate alcune indicazioni, recepite e adottate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, e confluite nel testo definitivamente approvato dal Consiglio provinciale in data 4 aprile 2014;

- con deliberazione n.6 del 19 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio, trasmettendo la delibera stessa al Consiglio Provinciale, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, in data 5 marzo 2014;

- il Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 12, del 4 aprile 2014, approvava lo schema di convenzione dando mandato all'Ufficio d'Ambito di procedere all'affidamento del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Sondrio, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2033, alla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am. S.p.A.);

- SECAM opera esclusivamente nel campo dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti per conto degli enti locali soci ed è interamente controllata congiuntamente dalla Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità montane e da tutti i 78 Comuni del territorio provinciale, talché soddisfa i requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza in materia di affidamenti "*in house*", nonché il peculiare di requisito di cui all'art. 150, comma 3, D.Lgs. 152/2006, che subordina l'affidamento "*in house*" del S.I.I. a "*società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni od altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale*";

- la convenzione approvata con la sopracitata delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 4 aprile 2014, prevede che l'affidamento di SECAM avrà la durata di anni 20 a decorrere dal 1° luglio 2014 o, se successiva, dal primo giorno successivo alla data di stipulazione della stessa; diverrà gradualmente operativo nei singoli Comuni e comunque entro 18 mesi dalla data di stipula della convenzione, previo accordo, tra l'Ente locale interessato e SECAM, in merito agli aspetti tecnici ed economici preordinati all'effettivo subentro nella gestione ed all'immissione nella detenzione di reti ed impianti;

- l'operatività della gestione interinale è subordinata alla definizione congiunta degli aspetti tecnico-economici dei servizi interessati, nonché alla predisposizione in contraddittorio dello stato di

consistenza delle reti ed impianti di proprietà comunale, la cui disponibilità verrà attribuita a S.Ec.Am. S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006;

- l'Ufficio d'Ambito-provvede alla formulazione della proposta di tariffa in conformità alla disciplina impartita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (per brevità, AEEG), in specie con le delibere 28.12.2012 n. 585, 28.02.2013 n. 88, 27.12.2013 n.643, nonché ai successivi provvedimenti e chiarimenti che saranno emanati dall'Autorità medesima, nell'esercizio delle funzioni alla medesima riservate in forza dell'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, e del D.P.C.M. 20.7.2012;

Tutto ciò premesso, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), come definito ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, a seguito di approvazione del piano d'ambito definitivo, di cui all'art. 149, D.Lgs. 152/2006.
In virtù dell'affidamento di servizio pubblico oggetto del presente contratto, il Gestore acquisisce la disponibilità esclusiva delle opere, degli impianti e dei manufatti necessari per l'esercizio.
Il Gestore si impegna a gestire il S.I.I. secondo principi di efficienza, efficacia (corretto rapporto tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti) ed economicità (corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti) come prescritto dalle norme comunitarie, statali e regionali.

Art. 2 – Principi generali

In coerenza con l'interesse pubblico rivestito dal servizio idrico, il Gestore dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da osservare nell'erogazione dello stesso:
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: trattandosi di servizio essenziale e di pubblico interesse gli utenti detengono il diritto alla erogazione senza interruzione del servizio, fatto salvo i casi previsti dal successivo articolo 19; il Gestore è quindi tenuto ad organizzarlo in modo da rispettare tale vincolo secondo quanto previsto dal regolamento comunale sul Servizio Idrico Integrato, dalla normativa vigente nonché dal presente contratto.
UGUAGLIANZA: tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la possibilità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.
EFFICACIA: viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati *standards* tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).
EFFICIENZA: deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.
TRASPARENZA: da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio e dei relativi costi.
ADATTABILITÀ: il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari.
I rapporti intercorrenti fra il Gestore ed i clienti, oltre ad essere disciplinati dalle norme emanate dalle competenti autorità, si conformeranno a quanto previsto nel presente contratto, nel regolamento comunale, nei singoli contratti di somministrazione e nella carta dei servizi.

Art. 3 – Durata

Il presente Contratto di servizio ha decorrenza dal 1° gennaio 2015 ed avrà validità fino alla scadenza della "convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio" prevista per il 30 giugno 2033.

Art. 4 – Proprietà ed utilizzo delle reti

In conformità a quanto stabilito dal CAPO III - Servizio idrico integrato - dalla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. e dagli art. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune e il Gestore si dichiarano edotti che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica fanno parte del demanio idrico e che le infrastrutture idriche di proprietà del Comune sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al Gestore del S.I.I., il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dal presente Contratto di servizio.

Il Comune dispone che il Gestore possa utilizzare dal 1° gennaio 2015 le reti, gli impianti, i manufatti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti i servizi del S.I.I. del Comune, come specificatamente individuati negli allegati stati di consistenza da firmarsi in contraddittorio tra le parti in via perentoria entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.

E' fatto assoluto divieto al Gestore del servizio di trasferire a terzi, per qualsiasi motivo, il totale o parziale diritto di utilizzo dei beni citati nel comma precedente.

Art. 5 – Linee guida

La gestione del S.I.I. si uniforma a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. promozione ed incentivazione di un corretto utilizzo della risorsa idrica;
2. collaborazione con gli uffici comunali per armonizzare lo svolgimento dell'attività;
3. mantenimento di adeguati standard qualitativi nello svolgimento del servizio;
4. trasparenza e professionalità nei rapporti con gli utenti;
5. sollecitudine nell'espletamento delle procedure amministrative;
6. perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Il Gestore si impegna ad uniformare la propria attività alle linee guida previste nel Regolamento del SII, approvate dal Consiglio Provinciale di Sondrio con deliberazione n.34 del 27.09.2013;

Il Gestore acquisisce periodicamente la valutazione degli utenti e dei cittadini interessati relativamente alla qualità del servizio reso.

Art. 6 – Assetti istituzionali e rapporti giuridici

Il Gestore subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti l'attività affidata con il presente atto alla stessa, intercorrenti tra il Comune ed altri soggetti pubblici o privati.

Art. 7 – Prestazioni del Gestore

La gestione dei servizi affidati al Gestore per il tramite del presente Contratto di servizio ha per oggetto le seguenti attività così sintetizzate (previste ed elencate nel Regolamento regionale 28 febbraio 2005 n. 4):

- Gestione di reti e impianti:
  - gestione impianti di captazione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio degli impianti di captazione (siano essi pozzi, sorgenti o derivazioni di acque superficiali), sorvegliandone il buon funzionamento e assicurando il necessario controllo;

- gestione rete di adduzione e di distribuzione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio delle tubazioni, facendosi carico della attività di controllo e ricerca delle perdite e, limitatamente alla distribuzione, assicurando l'allacciamento delle nuove utenze;
- gestione impianti di potabilizzazione: comprende le attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale ove richiesto, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi di trattamento e dei dosaggi di reattivi e disinfettanti, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei chemicals etc.);
- gestione rete fognaria: consiste nella gestione e nel controllo del regolare funzionamento delle reti, delle eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena), nel controllo di eventuali perdite, delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate e nell'esecuzione degli allacciamenti delle nuove utenze.
- gestione impianto di depurazione: si compone delle attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei chemicals, captazione e utilizzo del biogas ove presente, etc.) secondo quanto indicato nel contratto specifico.

- Manutenzione di reti e impianti: si intendono tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti necessarie al regolare funzionamento di reti e impianti esistenti con esclusione degli investimenti, regolamentati dall'art. 24 del presente contratto, e con esclusione delle attività di ristrutturazione, valorizzazione e rinnovo. Le attività di manutenzione comprendono pertanto sia la organizzazione e dotazione delle squadre di pronto intervento per i piccoli interventi d'urgenza, sia le riparazioni e, ove necessario, le sostituzioni di apparecchiature guaste o di tratti di tubazione ammalorati.
  Si aggiungono altre attività tecniche e di supporto relative ai punti precedenti, nonché le attività a diretta interfaccia con l'utenza di seguito sintetizzate:

- laboratorio di analisi e controllo ambientale: comprende tutte le attività analitiche sia interne (cioè eseguite dal laboratorio proprio), sia eventualmente controlli di qualità sulle acque prelevate dalle varie fonti, su quelle in uscita dagli impianti di potabilizzazione, su quelle distribuite in rete e quelle trattate in uscita dagli impianti di depurazione, nonché eventualmente sui fanghi derivanti dai trattamenti;

- attività a diretta interfaccia con l'utenza: comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio, quali ad esempio esercizio degli uffici centrali e periferici aperti al pubblico, contratti nuove utenze, lettura contatori, bollettazione, fatturazione, incasso, call center, servizio di pronto intervento, marketing, gestione reclami etc.

- altre attività di supporto: comprendono le attività di
  - rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento alla rete acquedottistica e fognaria;

- attività di riscossione della tariffa (bollettazione ed incasso della tariffa del S.I.I. – ex art. 156 del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i.): la tariffa è riscossa dal Gestore del servizio idrico integrato; in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 il corrispettivo dovuto al Gestore è costituito dai proventi della tariffa applicata agli utenti.

Art. 8 – Gestione degli allacciamenti alle reti

Le richieste di allacciamento e di modifica di allacciamenti esistenti alla rete acquedottistica ed alla rete fognaria dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale relativo al S.I.I..

I costi imputati all'utente per gli allacciamenti sono quelli previsti dal tariffario approvato con delibera di Consiglio provinciale n.12 del 04.04.2014 ferme restando le previsioni di cui all'art. 3*bis*, comma 1*bis*, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Art. 9 – Bollettazione e incassi

La formazione del ruolo di carico dovrà essere effettuata sulla base delle letture dei consumi effettuate dal personale del Gestore, da personale da questa appositamente incaricata oppure mediante autolettura comunicata dall'utente. È inoltre consentita la formalizzazione del ruolo sulla base di letture presunte. In tal caso:

- dovrà essere riconosciuta all'utente la possibilità di comunicare la lettura effettiva;
- al medesimo utente non sarà possibile trasmettere due fatture consecutive basate su letture presunte.

Le tariffe, gli scaglioni di consumo, la quota fissa, i costi per gli allacciamenti e tutte le altre voci di spesa imputabili all'utente in ragione dell'erogazione del servizio saranno adottate dall'Ufficio d'Ambito e approvate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, Legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20 luglio 2012

Per ogni singola utenza la fattura inviata all'utente dovrà contenere, oltre agli elementi obbligatori per legge, le seguenti specifiche:

codice contribuente;
numero contatore;
lettura precedente;
lettura attuale;
consumo effettivo;
distinta indicazione degli importi fatturati a titolo di canone acquedotto, fognatura, depurazione e quota fissa;
scadenze e modalità di pagamento.

Il formato della fattura e le singole voci in essa contenute potranno subire variazioni a seguito di apposite disposizioni da parte dell'AEGGSI.

La data ultima entro la quale procedere alla fatturazione, ed eventualmente il numero di rate e le rispettive scadenze, saranno stabilite in accordo con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e comunicate

all'utenza e all'Amministrazione Comunale, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20 luglio 2012.
Nel caso di misuratori installati all'interno delle abitazioni, nel caso si manifestino consumi sospetti, al personale del Gestore dovrà essere consentita la possibilità di accedere liberamente nelle proprietà al fine di verificare la conformità delle opere e porre in essere tutte le verifiche necessarie.
Tutto quanto sopra specificato avrà validità e decorrenza a seguito di installazione dei misuratori di prelievo d'acqua. Fino ad allora le modalità di fatturazione saranno quelle definite dall'Ufficio d'Ambito nel documento "Piano d'Ambito" approvato con delibera di Consiglio provinciale n.11 del 04.04.2014.
Per quanto concerne le derivazioni dall'adduzione principale, verso maggenghi o alpeggi, essi, in generale e coma da legislazione, sono considerati parte del SII (esclusi quelli rurali di proprietà consortile), ma la tariffazione, considerata la loro natura stagionale, seguirà quanto indicato dalla delibera n.23 del 23 luglio 2014 del Consiglio di Amministrazione delll'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio.
Qualora fosse necessario per l'approvvigionamento dell'acqua nel Comune di Berbennno le derivazioni a maggenghi ed alpeggi potranno essere chiuse con azioni concordate tra Comune e Gestore.
L'individuazione esatta e di dettaglio di quanto sopra sarà riportata nella cartografia di consistenza delle infrastrutture esistenti, redatta in contraddittorio fra Comune e gestore.

Art. 10 – Attività di verifica e di controllo – gestione dei morosi

Sono trasferite al Gestore le seguenti attività di verifica e controllo:

1. verifica della regolarità dei versamenti effettuati dai contribuenti. Il Gestore dovrà monitorare il rispetto delle scadenze previste per il pagamento del servizio. Eventuali ritardatari dovranno essere prontamente richiamati attraverso l'invio di lettere di sollecito. Espletate le procedure bonarie sarà compito del Gestore adottare i provvedimenti che si ritengono opportuni per il recupero del credito, con preventivo avviso al Comune. Il Gestore dovrà segnalare tutti i casi di morosità al Comune ed aggiornare lo stesso con un elenco dei morosi con cadenza semestrale, al fine di monitorare eventuali situazioni di disagio sociale.
2. spetta al Gestore il compito di predisporre un piano di attività finalizzato ad una verifica puntuale e generalizzata dei contratti in essere al fine di individuare utenti collegati alla rete senza una regolare autorizzazione e di conseguenza privi di contratto di somministrazione.

Art. 11 – Collaborazione e coordinamento

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Gestore dovrà far pervenire all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Comune un piano gestionale contenente:

- l'analisi della situazione del servizio;
- la previsione dei costi e dei ricavi di gestione per l'anno seguente;
- l'individuazione degli elementi di criticità del servizio e le possibili soluzioni;
- una relazione sulla situazione degli impianti e delle reti e le conseguenti proposte di investimento;
- ogni altra indicazione utile al miglioramento del servizio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune comunicherà all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore i piani e i programmi di sviluppo urbanistico e di programmazione delle opere di urbanizzazione che interessano la gestione delle attività oggetto del presente contratto, onde consentire alla medesima un'opportuna pianificazione e programmazione.
Il Gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorra a quest'ultimo per ottenere eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio.

Art. 12 – Rapporti Economico Finanziari

Gli introiti derivanti dalla Tariffa per il Servizio Idrico Integrato costituiscono il corrispettivo di spettanza del Gestore a fronte degli oneri dalla stessa assunti con il presente Contratto di servizio.
Restano escluse dalla presente convenzione le obbligazioni e le sopravvenienze attive e passive contratte in data anteriore alla stipula del presente atto.

Art. 13 – Ripartizione dei costi

Sono trasferite a carico del Gestore le spese di manutenzione e di funzionamento dei depuratori verso i quali afferiscono le acque reflue del Comune
I contratti per la fornitura di energia elettrica agli impianti di captazione, adduzione, collettamento e depurazione saranno intestati direttamente al Gestore, con a carico dello stesso delle spese di voltura.
I costi relativi alle prestazioni rese da personale comunale distaccato presso il Gestore e quelli relativi all'utilizzo di mezzi e risorse strumentali date in uso alla stessa per l'espletamento dell'attività, saranno contabilizzati dal Comune e comunicati al Gestore per il loro inserimento nella relazione di cui al successivo articolo 14.

Art. 14 – Relazione sulla gestione

Entro il 1° novembre di ogni anno il Gestore si impegna a presentare all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Comune, una rendicontazione dei costi al 30 settembre ed un proiezione dei costi al 31 dicembre.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito e, per conoscenza, al Comune una relazione annuale concernente il servizio dalla quale emerga:

- l'ammontare complessivo dei costi sostenuti, distinti per tipologia, e gli scostamenti rispetto alle previsioni;
- l'ammontare complessivo delle fatture emesse, l'importo incassato, quello da incassare e le procedure attivate per il recupero dei morosi;
- l'individuazione di eventuali problematiche emerse in corso d'anno;
- l'indicazione del risultato di gestione, in termini di avanzo o del disavanzo.

Nella quantificazione dei costi imputabili al servizio dovrà essere tenuto conto anche dei costi sostenuti direttamente dal Comune per il personale in comando presso il Gestore e per l'utilizzo di mezzi e risorse strumentali di proprietà comunale.
I costi afferenti il servizio sostenuti direttamente dal Comune dovranno essere rimborsati all'amministrazione comunale con cadenza bimestrale.
In sede di rendicontazione sono permesse compensazioni tra le poste a credito e quelle a debito del Comune.

Art. 15 – Concessione in uso del suolo e del sottosuolo

Il Comune, per tutta la durata dell'affidamento delle gestioni oggetto del presente Contratto di servizio, concede gratuitamente al Gestore il diritto di uso del suolo e sottosuolo di sua proprietà, incluse le aree pubbliche e le loro pertinenze, occorrenti per il mantenimento, la realizzazione, la posa, l'esercizio e la manutenzione di reti ed impianti e altre dotazioni patrimoniali necessari alla gestione dei servizi di acquedotto e fognatura di cui al presente contratto.
Il Gestore, quando esegue interventi e opere sul suolo pubblico o nel sottosuolo per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto, deve provvedere al ripristino dei luoghi manomessi secondo criteri di buona tecnica ed a perfetta regola d'arte, ottemperando a tutte le prescrizioni relative (comunali o statali) al fine di contenere, nel limiti del possibile, i disagi per i cittadini.

Il Gestore si impegna a rispettare le vigenti normative di sicurezza dei luoghi di lavoro, le disposizioni del vigente codice della strada e le norme di igiene e sanità.

Art. 16 – Obblighi e responsabilità del Gestore inerenti l'erogazione del servizio

Il Gestore è obbligato a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative, in relazione alle attività di cui al presente contratto.
Il Gestore, in base alle norme vigenti, è esclusivamente responsabile verso gli utenti ed i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività di ogni servizio, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente al Gestore stesso.
In caso di danni arrecati da terzi ad impianti e mezzi di proprietà o utilizzati dal Gestore, la stesso provvede all'immediata restituzione in efficienza degli stessi ed è legittimato a proporre nei confronti dei responsabili le azioni per il risarcimento.
Il Gestore deve fornire al Comune i dati dei nuovi allacciamenti con cadenza trimestrale.

Art. 17 – Risorse umane e strumentali per lo svolgimento del servizio

Per l'espletamento dell'attività conferita in parola il Gestore impiega proprio personale dipendente, per il quale osserva ogni norma legislativa e regolamentare vigente in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.
Il Gestore si avvarrà delle prestazioni rese da personale dipendente comunale, in posizione di **comando e/o di distacco**, con costi rendicontati ai sensi dell'art. 14 in giorni, orari e luoghi compatibili con le condizioni previste dal contratto in essere con il Comune. Spetterà al Gestore effettuare la valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica e della produttività, sulla base dei criteri e dei modelli appositamente approvati dal Comune in sede di contrattazione decentrata.
Il Gestore si dota di attrezzature idonee a garantire il regolare svolgimento del servizio ovvero provvede all'affidamento ad imprese terze di particolari fasi dello stesso, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
Il Comune potrà concedere in uso al Gestore i beni strumentali attualmente in dotazione al personale dipendente per l'espletamento del servizio (automezzi, attrezzature, beni di consumo, hardware, software...) mediante stipulazione di appositi contratti di nolo. Potrà altresì concedere, dietro il pagamento di opportuno indennizzo, l'utilizzo del materiale di consumo depositato presso il magazzino comunale, individuato nell'eventuale allegato, da firmarsi in contraddittorio tra le parti in via perentoria entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.

Art. 18 – Personale e vestiario

E' fatto obbligo al Gestore di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza degli impianti e sulla sicurezza sul lavoro.
Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso; il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con indicazione dell'unità di appartenenza.

Art. 19 – Obblighi verso gli utenti connessi all'attività

Il Gestore si impegna, compatibilmente con le possibilità tecniche di approvvigionamento della rete esistente e con precedenza per gli usi umani, ad assicurare agli utenti la disponibilità di acqua potabile; si impegna

inoltre, compatibilmente con le possibilità tecniche di trasporto delle reti, a garantire il normale deflusso delle acque di scarico e piovane.
Il Gestore si impegna ad erogare il servizio con regolarità e continuità ed a contrattare con chiunque richieda l'erogazione del servizio osservando la parità di trattamento nei rapporti con i clienti.
Il Gestore potrà ricorrere a sospensioni temporanee del servizio per necessità di manutenzione degli impianti, per esigenze tecniche non prevedibili o per cause di forza maggiore. Ove si tratti di sospensioni programmate provvederà a darne comunicazione con adeguato anticipo, al Comune ed agli utenti, adottando le misure necessarie a contenere il disagio degli utenti. I casi suddetti non costituiranno titolo per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi.

Art. 20 – Manutenzione rete, impianti, manufatti e altre dotazioni patrimoniali

Il Gestore garantisce di conservare in efficienza le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti lo stesso, provvedendo ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione, l'esercizio degli stessi, le verifiche e gli interventi necessari a garantire la regolare continuità dell'esercizio e la normale conservazione degli impianti come indicato all'art. 7.
L'erogazione del servizio comporta in particolare lo svolgimento delle seguenti attività da parte del Gestore:

- controllo del buon funzionamento delle reti e dei manufatti, delle apparecchiature e degli impianti ad esse funzionalmente connessi e rientranti nei limiti del servizio;
- verifica e manutenzione conservativa di reti, impianti e manufatti provvedendo ai necessari interventi per garantire e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi di scarico;
- interventi programmati (con cadenza annuale), a richiesta o secondo necessità di pulizia e spurgo di condotte e manufatti rientranti nei limiti dell'attività svolta, mediante utilizzo di idonee attrezzature, il tutto al fine di garantire la qualità del servizio finora erogata dal Comune;
- carico, trasporto e smaltimento in conformità alla legislazione vigente dei reflui provenienti dalle attività di cui al punto precedente;
- verifica e manutenzione delle stazioni di sollevamento;
- predisporre un servizio di reperibilità e pronto intervento in grado di garantire gli interventi di emergenza.

Art. 21 – Esecuzione interventi sulle reti

Il Gestore, prima di iniziare lavori nel suolo e sottosuolo pubblico, nonché nelle aree pubbliche e loro pertinenze dovrà, salvo le urgenze che comunque dovranno essere segnalate il primo giorno utile dall'evento, darne comunicazione scritta all'ufficio tecnico ed all'ufficio Polizia Municipale del Comune precisando:

- luogo di esecuzione dei lavori;
- descrizione sommaria dei lavori;
- assistente ai lavori per il Gestore;
- estremi dell'impresa eventualmente incaricata dei lavori e responsabile degli stessi;
- date di inizio e termine dei lavori;
- ingombro previsto del suolo pubblico.

Qualora entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al precedente comma non pervenga indicazione contraria, il Gestore sarà ritenuto autorizzato a procedere senza ulteriore indugio all'esecuzione dei lavori.
In caso di interventi urgenti il Gestore avvertirà telefonicamente la polizia municipale ed inoltrerà una segnalazione scritta all'ufficio tecnico comunale.

Fatti salvi i casi di urgenza, per i lavori che dovessero rendere necessaria la chiusura totale o parziale del traffico dovrà essere inoltrata dal Gestore specifica richiesta al fine di predisporre la necessaria ordinanza in materia.
Le tubazioni e le opere interrate saranno posate al di sotto del suolo alla profondità che risulterà più opportuna, secondo norme di buona tecnica, nel rispetto della vigente normativa in materia. I lavori di scavo e reinterro ed il ripristino delle pavimentazioni manomesse dovrà essere realizzato secondo norme di buona tecnica ed a perfetta regola d'arte. Il Gestore si impegna a rispettare le vigenti normative di sicurezza dei luoghi di lavoro e le disposizioni del vigente codice della strada.

Art. 22 – Allacciamento di nuove utenze all'acquedotto comunale

L'allacciamento alla rete acquedottistica comunale potrà essere realizzato soltanto previa verifica del rispetto delle prescrizioni specificate nell'offerta formulata all'utente ai sensi dell'articolo 8, così come espressamente accettate dall'utente.
Il Gestore potrà concordare con l'utente che i lavori propedeutici alla realizzazione dell'allaccio (realizzazione di scavi e pozzetto, posa dei tubi ecc.) vengano effettuati direttamente da quest'ultimo attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche dettate dal Gestore. In tal caso a quest'ultimo competerà una funzione di controllo e verifica dei lavori, nonché l'esecuzione materiale dell'allaccio del nuovo utente alla rete pubblica.
I contatori saranno posizionati sulla proprietà privata il più possibile a ridosso della proprietà pubblica ove consentito e di facile realizzazione, e la posa materiale del tubo dal contatore fino al punto di presa dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal Gestore come previsto nel Regolamento.
Le condizioni e le modalità per l'esecuzione degli allacciamenti, rinunce, subentri e prestazioni a carico dei richiedenti dovranno essere compatibili con le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale del S.I.I.
L'attivazione della somministrazione potrà essere effettuata solo dal personale del Gestore, o da essa autorizzato, che provvederà ad ogni apertura, chiusura, al cambio o spostamento del misuratore in base alla richiesta dell'utente.
I costi da addebitare all'utenza per nuovi allacciamenti, subentri e/o variazioni così come le relative modalità tecniche sono regolamentati dal "Disciplinare Tecnico del Servizio Idrico Integrato" approvato dal Consiglio Provinciale di Sondrio con delibera n. 12 del 4 aprile 2014.
Il Gestore subentrerà nelle richieste di allacciamento già avanzate al Comune e non ancora perfezionate. I relativi rapporti finanziari verranno regolati tra il Comune e il Gestore.

Art. 23 – Allacciamento e scarico in pubblica fognatura

Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno essere preventivamente autorizzati. Il rilascio delle autorizzazioni avverrà tramite il Gestore che ne curerà l'istruttoria verificando la regolarità delle istanze dei richiedenti e della documentazione prodotta, nonché la conformità delle stesse al vigente regolamento comunale ed alle disposizioni di legge.
Al personale del Gestore dovrà essere consentita la possibilità di accedere liberamente agli impianti di fognatura interni degli insediamenti civili e/o produttivi al fine di verificare la conformità delle opere alle prescrizioni dettate nel provvedimento autorizzativo.
Le spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione saranno poste a carico del richiedente e sono stabilite in base al tariffario approvato con deliberazione n.12 del 4 aprile 2014 del Consiglio Provinciale di Sondrio, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3*bis*, comma 1*bis*, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Il Gestore assume l'obbligo di rendere disponibile il servizio di fognatura nel Comune a tutti gli utenti che ne facciano richiesta e che siano collocati in zone ove già esiste la rete fognaria, nel rispetto dei parametri di scarico ammessi dalla vigente disciplina.
Sono a totale carico e responsabilità dei clienti l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a monte del punto di immissione nella rete pubblica che, per ogni intervento, dovranno servirsi di tecnici competenti che vi provvedano in conformità alle norme vigenti.
I clienti non potranno violare le norme igieniche e di sicurezza previste dal Regolamento Comunale di gestione del S.I.I. e da leggi vigenti.
Il Gestore subentrerà nelle richieste di allacciamento già avanzate al Comune e non ancora perfezionate. I relativi rapporti finanziari verranno regolati tra il Comune e il Gestore.

Art. 24 – Investimenti

Per investimenti s'intendono gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, potenziamento, rinnovo, sviluppo ed estensione di reti ed impianti, funzionali alla regolare erogazione del S.I.I..
Gli investimenti del Gestore sono definiti dal programma degli interventi adottato dall'Ufficio d'Ambito in sede di approvazione del piano d'ambito-di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 4 aprile 2014 richiamata in premessa.
Le parti potranno concordare sulla necessità di ulteriori interventi non previsti negli obiettivi posti dal piano d'ambito ed il Gestore si farà carico di segnalare all'Ufficio d'Ambito la problematica con relativa relazione tecnica ed economica dell'intervento. Solo con l'idonea copertura ai correlati costi d'investimento da parte dell'Ufficio d'Ambito si potrà calendarizzare l'intervento.

Art. 25 – Obblighi per gli utenti

Il Gestore è autorizzato a proibire agli utenti di modificare, manomettere e comunque alterare le opere e gli impianti o di eseguire interventi tali da compromettere l'igienicità, la sicurezza e l'incolumità delle persone.
Nel caso in cui venissero riscontrate modificazioni o manomissioni il Gestore è autorizzato ad effettuare gli interventi necessari sui propri impianti per ripristinare il precedente stato degli stessi e consentire le condizioni di igiene e sicurezza necessarie, addebitando le spese conseguenti al responsabile della manomissione di quanto accaduto.
Viene definito che l'esercizio e la manutenzione degli impianti di acquedotto a valle del punto di consegna, eccezion fatta per gli apparecchi di misura come da regolamento comunale, siano totalmente a carico e sotto la responsabilità del relativo proprietario o, per esso, degli utenti i quali, per ogni intervento, dovranno servirsi di tecnici competenti che vi provvedano in conformità alle norme vigenti e con l'addebito all'utente stesso delle relative spese.

Art. 26 – Carta dei servizi

Alla stipula del presente contratto la Carta dei Servizi adottata sarà quella del Gestore, conforme allo "Schema tipo Carta dei servizi del servizio idrico integrato - D.G.R. Lombardia 1 ottobre 2008 - n. 8/8129" ed approvata, come schema, con deliberazione n. 15 dell'8 maggio 2013 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, con parere favorevole della Conferenza dei Sindaci di cui alla delibera n. 1 del 25 giugno 2013 ed approvata dal Consiglio Provinciale di Sondrio con delibera n. 34 del 27 settembre 2013.
Obiettivo della Carta dei Servizi è accrescere la qualità del servizio per renderlo progressivamente meglio rispondente ai bisogni dell'utenza.

Art. 27 – Verifica del rispetto del livello del servizio previsto

Attraverso la relazione annuale predisposta dal Gestore ai sensi dell'articolo 14 e le indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza previste dall'articolo 5, il Comune potrà monitorare il rispetto dei livelli del servizio prescritti dal presente contratto e dalla Carta dei servizi di cui al precedente articolo 26.

Art. 28 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze.

Il Comune si impegna a preavvisare il Gestore prima di iniziare lavori che possano in qualche modo pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Il Comune comunicherà al Gestore l'avvio di ogni procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti della stessa. In occasione di approvazione di regolamenti ovvero di atti generali o provvedimenti che possano incidere sui servizi e sulle attività affidati con il presente contratto, il Comune valuterà preliminarmente le osservazioni del Gestore.

Il Comune terrà preventivamente informato il Gestore dei lavori che lo stesso intende eseguire sul suolo o nel sottosuolo pubblico e che possono interferire con le reti e gli impianti necessari alla gestione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto.

Il Comune dovrà impartire ai soggetti che si apprestano a realizzare nuove costruzioni (o a ristrutturare fabbricati già esistenti) che dovranno essere collegati alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura, tutte le prescrizioni di carattere generale che verranno preventivamente concordate con gli uffici del Gestore. Si impegna inoltre a segnalare, con cadenza almeno mensile, l'elenco dei nominativi nei confronti dei quali sono state rilasciati titoli abilitativi all'edificazione (permessi di costruire, dia, ecc.).

Il Comune dovrà prescrivere ai professionisti che si approssimano a progettare e alle imprese che si apprestano ad eseguire opere che possono interferire con le reti, gli impianti, le dotazioni tecniche dei servizi di acquedotto e fognature, l'obbligo di assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di dar corso alle progettazioni e di iniziare i lavori, comunicando, in quest'ultimo caso, la data di inizio degli stessi.

I tecnici del Gestore durante l'esecuzione di lavori di cui trattasi hanno diritto di visitare i cantieri segnalando al responsabile di cantiere dell'esecutore dei lavori, alla direzione dei lavori ed al Comune le eventuali situazioni di pericolo.

Art. 29 – Vigilanza e controllo comunale

Il Comune può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Il Comune può effettuare il controllo sull'intera attività amministrativa, contrattuale, finanziaria e tecnica del Gestore, con accesso a documenti e atti, per verificare la corretta e sana gestione.

Il Comune eserciterà il controllo sulle attività oggetto del presente contratto. Allo stesso è riservato il diritto di eseguire, a mezzo di proprio tecnici, le visite e i controlli che riterrà necessari ed opportuno. Il Gestore dovrà partecipare al controllo fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie.

Nel caso di inadempienze, ritardi o negligenze nella gestione del servizio, il Comune provvede ad effettuare le relative segnalazioni all'Ufficio d'Ambito e per conoscenza al Gestore, con invito a provvedere tempestivamente.

Il Gestore è tenuta in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

Art. 30 – Scioglimento del Gestore

In caso di scioglimento del Gestore dovranno essere regolati gli eventuali corrispettivi dovuti in relazione alla Convenzione sottoscritta tra Gestore e Ufficio d'Ambito.

Allo scadere del presente contratto il Gestore è comunque impegnato a proseguire nella gestione ordinaria del servizio in attesa dell'assunzione da parte dell'Ufficio d'Ambito Comune dei provvedimenti formali relativi.

Art. 31 – Risoluzione del Contratto

Alla risoluzione del presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla Convenzione sottoscritta tra Gestore e Ufficio d'Ambito.

Il Gestore assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 32 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del Regolamento Comunale del S.I.I. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Per tutte le controversie, non altrimenti devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il Tribunale competente sarà quello di Sondrio.

Le parti si impegnano entro la fine del contratto ad aggiornare e restituire su supporto digitale il rilievo delle reti tecnologiche di tutti i sottoservizi.

Art. 33 - Clausola atta a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali

Come previsto dall'art. 49 comma 9 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i e dall'art. 173 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di subentro del Gestore ad altro soggetto, valgono le disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali. A tal fine verranno garantiti dal Gestore il mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigente. Gli accordi sindacali possono derogare alle disposizioni legislative qualora risultino condizioni di miglior favore.

Art. 34 - Documenti Allegati

Costituiscono allegati e parte integrante del presente Contratto di Servizio:

- *protocollo d'intesa, di seguito riportato;*
- *regolamento del SII, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013;*
- *carta dei servizi del SII di S.Ec.Am. S.p.A., approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27.09.2013;*

Per il Comune	*Per il Gestore*
Ing. Valerio Fumasoni	*Gildo De Gianni*

PROTOCOLLO D'INTESA allegato e parte integrante del Contratto di servizio

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA (d'ora in avanti denominato "Comune") con sede in Piazza Municipio n° 1, C.F. 00109690149 nella persona del Sig. Ing. Fumasoni Valerio che interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di Sindaco;

S.Ec.Am. S.p.A., con sede legale in Sondrio, Via Trieste 36/A, iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero 80003550144, C.F.: 80003550144 / P.IVA 00670090141 rappresentata dal Sig. Gildo De Gianni in qualità di Amministratore Delegato della medesima;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n°12 del 04 aprile 2014 il Consiglio Provinciale di Sondrio ha deliberato lo schema di convenzione per l'affidamento a S.Ec.Am. S.p.A. del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio a far data dal 1 luglio 2014 per la durata di venti anni;
- con il medesimo atto il Consiglio Provinciale di Sondrio ha, tra l'altro, deliberato:
  - *di individuare S.Ec.Am. S.p.A. quale gestore, nell'intero territorio di ciascun Comune, del servizio di acquedotto ad usi civili, fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue;*
  - *di dare atto che la gestione di S.Ec.Am. S.p.A. diverrà operativa dopo che il Comune e la predetta Società ne avranno definito, congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economici, formalizzando gli accordi così raggiunti in un apposito protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta Comunale, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di servizio, da sottoscriversi tra le parti;*
  - *che l'operatività della gestione sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità verrà attribuita a S.Ec.Am. S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006;*
- con deliberazione n°34 del 27 settembre 2014 il Consiglio Provinciale di Sondrio ha deliberato le linee guida per il contratto di servizio;

- che l'Ufficio Tecnico del Comune di Berbenno di Valtellina ha indicato le seguenti priorità di interventi urgenti e necessari da realizzarsi sulla rete idrica e fognaria del Comune di Berbenno di Valtellina come da allegato "A" al presente protocollo;

CONCORDANO

- *aspetto economico*: il Comune in collaborazione con S.Ec.Am. S.p.A. ha predisposto un quadro economico che regola la gestione del Servizio Idrico Integrato per il periodo dal 1° luglio 2014 fino alla gestione operativa del servizio da parte di Secam Spa che viene allegato al presente "protocollo d'intesa" sotto la lettera "B". L'allegato è stato redatto utilizzando i dati forniti dagli uffici preposti del Comune di Berbenno di Valtellina, sulla base dell'andamento storico del servizio oggetto del presente atto. Le quote di mutuo rimborsate da S.Ec.Am. S.p.A. saranno quelle indicate nel Piano d'Ambito approvato con delibera di Consiglio Provinciale di Sondrio n.11 del 4 aprile 2014 e successivi aggiornamenti, mediante emissione di regolare fattura da parte del Comune e previo visto dell'Ufficio d'Ambito

- *aspetto tecnico*: le parti convengono che gli interventi - investimenti di cui all'allegato "A" saranno oggetto di una più dettagliata analisi tra le Parti con definizione dei costi, tempi e modalità di realizzazione sulla base del Piano d'Ambito approvato. Per gli interventi realizzati da S.Ec.Am. si provvederà ad una rendicontazione degli stessi con i dettagli tecnici ed economici delle opere realizzate ed una preventiva presentazione al Comune in quanto committente e pertanto per ogni lavoro verrà presentato il progetto e richiesta autorizzazione.

- *realizzazione interventi*: si riporta il testo della delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.12 del 7 aprile 2014 con la quale sono stati definiti i "*criteri per la regolazione della realizzazione degli interventi connessi al SII che risultano nelle previsioni, o in successivi stati più avanzati, dei soggetti competenti*":

- se per un intervento inerente il Servizio Idrico Integrato, alla data del 31 maggio 2014, sono già stati aggiudicati i lavori, e/o le forniture collegate, in via definitiva:

- *il soggetto competente:*
  - *porta avanti l'iter per la realizzazione dell'intervento fino a collaudo compreso;*
  - *entro il 30 giugno 2014 trasmette all'Ufficio d'Ambito il progetto e, a fine lavori, la contabilità finale, disegni compresi;*

- *entro il 30 giugno 2014 comunica all'Ufficio d'Ambito eventuali mutui accesi per il finanziamento dell'intervento e fornisce piano d'ammortamento e tutta la documentazione relativa;*

- *il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.)*
  - *prende in carico le opere dopo il collaudo e comunque dopo la stipula del contratto di servizio e del protocollo d'intesa con il Comune proprietario.*

In questi casi gli eventuali mutui accesi dai soggetti competenti entro il 30 giugno 2014 verranno ricompresi nel Piano Economico Finanziario e, in conseguenza, verranno rimborsati dal gestore d'ambito a valere sulla tariffa del SII.

Nessuna altra forma di finanziamento impiegata dai gestori temporanei potrà essere rimborsata dal gestore d'ambito.

- se un intervento inerente il Servizio Idrico Integrato risulta finanziato in maniera da gravare sulla tariffa del SII e alla data del 31 maggio 2014 non sono ancora stati aggiudicati i lavori, e/o le forniture collegate, in via definitiva:

- *il soggetto competente:*
  - *interrompe l'iter per la realizzazione dell'intervento in qualunque fase si trovi;*
  - *entro il 30 giugno 2014 trasferisce tutta la documentazione inerente l'intervento all'Ufficio d'Ambito;*
- *l'Ufficio d'Ambito:*
  - *valuta la priorità dell'intervento su scala provinciale;*
  - *dà mandato al gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.) di realizzare le opere secondo le priorità stabilite;*
- *il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.)*
  - *realizza le opere su mandato dell'Ufficio d'Ambito e ne assume la gestione, comunque dopo la stipula del contratto di servizio e del protocollo d'intesa con il Comune proprietario.*

In questi casi la quota di finanziamento prevista a carico dei soggetti competenti dovrà essere messa a disposizione dell'Ufficio d'Ambito; la rimanente quota di finanziamento sarà a carico della tariffa del SII. L'intervento verrà inserito nell'elenco provinciale delle opere da realizzare a cura del gestore d'ambito, e sarà subordinato all'ottenimento del parere favorevole da parte della Conferenza dei Comuni e all'approvazione da parte della Provincia.

- se un intervento inerente il Sistema Idrico Integrato risulta finanziato in maniera da non gravare in alcun modo sulla tariffa del SII (ovvero è interamente finanziato con fondi propri di bilancio e/o con contributi a fondo perso, in assenza di mutui accesi allo scopo):

- *il gestore temporaneo:*
  - *trasmette gli elaborati progettuali all'Ufficio d'Ambito per la loro approvazione;*
  - *ottenuto il nulla osta da parte dell'Ufficio d'Ambito, porta avanti l'iter per la realizzazione dell'intervento fino a collaudo compreso;*
  - *a fine lavori trasmette all'Ufficio d'Ambito la contabilità finale, disegni compresi;*
- *il gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.)*
  - *prende in carico le opere dopo il collaudo e comunque dopo la stipula del contratto di servizio e del protocollo d'intesa.*

Questi criteri non si applicano agli interventi aventi codice da 1 a 12 ricompresi nel Piano degli Investimenti del Piano d'Ambito, al paragrafo "interventi prioritari relativi ai segmenti fognatura e depurazione".

Per questi interventi si ritiene opportuno che sia direttamente il soggetto attuatore, indicato nel Piano degli Investimenti, a proseguire con l'iter per la realizzazione delle opere, anche considerata la necessità di rispettare i tempi assegnati dagli Enti che hanno disposto i contributi.

In questi casi il finanziamento è già stabilito nel Piano e l'operato della stazione appaltante sarà soggetto a sorveglianza da parte del gestore d'ambito (S.Ec.Am. S.p.A.).

- *personale*: S.Ec.Am. S.p.A. si riserva la necessità di chiedere collaborazione del personale tecnico - operativo del Comune di Berbenno di Valtellina, che autorizza, per il recepimento di tutte le conoscenze sul comparto costituente la rete idrica e fognaria. Detta richiesta sarà rendicontata mediante rapportini giornalieri e formalizzata via fax o mail al Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune. Al termine di ogni intervento effettuato, S.Ec.Am. invierà all'Ufficio Tecnico del Comune apposito rapportino riepilogativo. Ogni tre mesi il Comune di Berbenno di Valtellina provvederà ad emettere fattura a S.Ec.Am. S.p.A. per le prestazioni indicate nei rapportini riepilogativi. Per il costo orario si fa riferimento al contratto di lavoro del personale del Comune.

- *tariffe del servizio*: per la gestione del servizio idrico integrato viene utilizzato il tariffario, "Disciplinare tecnico del Servizio Idrico Integrato" approvato con delibera del Consiglio Provinciale

di Sondrio n. 12 del 4 aprile 2014 su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera n. 6 del 19 febbraio 2014, previo parere favorevole della Conferenza dei Comuni con delibera n. 2 del 5 marzo 2014.

- *ufficio clienti*: il Comune di Berbenno di Valtellina e S.Ec.Am. concordano avere uno sportello clienti in Comune di Berbenno di Valtellina con tempi e date di attivazione concordate di volta in volta (almeno una volta al mese solo su appuntamento), in base alle richieste dell'utenza e nei periodi di fatturazione dei consumi. Il Comune di Berbenno di Valtellina metterà a disposizione degli spazi all'interno del palazzo comunale in Piazza Municipio, 1, di volta in volta definiti (per esempio la sala consiliare); S.Ec.Am. provvederà con proprio personale nel presenziare l'ufficio nei giorni concordati. Così come previsto all'art. 17 del "contratto di servizio", inoltre, il Comune potrà mettere a disposizione di S.Ec.Am. S.p.A. quanto necessario per le postazioni di lavoro. In tal caso, per tutte le attrezzature utilizzate, (automezzi, beni di consumo, hardware, software...) si provvederà alla stipula di appositi contratti di nolo o al pagamento di opportuni indennizzi determinati dal Comune.

- *fatturazioni:* così come previsto all'art. 9 "bollettazione e incassi" del "Contratto di Servizio" relativamente alla data di fatturazione dei consumi idrici, del numero di rate e delle rispettive scadenze, si concorda che per il secondo semestre dell'anno 2014 l'emissione avverrà in un'unica fattura, salvo diversi obblighi di Legge.

- *comunicazione all'utenza:* le parti convengono che con l'inizio della gestione operativa da parte di SECAM S.p.A. verrà affissa nelle bacheche comunali e pubblicata sul sito del Comune una informativa (allegato "C") con i riferimenti utili del nuovo gestore il servizio idrico. S.Ec.Am. si impegna entro fine 2014 a partecipare a un incontro informativo sul servizio idrico integrato aperto alla popolazione e organizzato dal Comune di Berbenno di Valtellina in orario serale.

- *carta dei servizi:* a decorrere dal 01.01.2015, con la gestione del servizio da parte di S.Ec.Am. S.p.A., la carta dei servizi adottata sarà la medesima della società, redatta in ottemperanza alle normative vigenti, secondo lo schema disposto dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio, con deliberazione n. 15 dell'8 maggio 2013 del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme della Conferenza dei Sindaci, di cui alla delibera n. 1 del 25 giugno 2013 ed approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n. 34 del 27 settembre 2013.

- *Centrale idroelettrica Le Stalle:* Il Comune di Berbenno di Valtellina è proprietario della centrale idroelettrica sull'acquedotto di Caldenno in località Le Stalle (gestita dalla Soc. Berbenno Energia srl); si rimanda pertanto a successivo documento, da stipularsi tra le parti prima dell'inizio della gestione operativa da parte di S.Ec.Am. S.p.A., e quindi entro 01/01/2015, la regolamentazione di eventuali procedure di manovra sulla centrale stessa. Si fa inoltre presente che attualmente la gestione della rete acquedottistica di Caldenno nel tratto da Le Stalle a Prato Isio è affidata a Berbenno Energia s.r.l. e pertanto dovrà essere definito, con atto separato, il protocollo di gestione per evitare interferenze e disservizi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il ***Comune di Berbenno di Valtellina***	*Per* ***S.Ec.Am. S.p.A.***
(Ing. Valerio Fumasoni)	(Gildo De Gianni)

ALLEGATO "A" al Protocollo d'Intesa

Interventi – investimenti

Il sottoelencato elenco di interventi, da inserire nel piano interventi previsti per il 2015 e anni successivi saranno oggetto di una più dettagliata analisi tra le Parti con definizione dei costi, tempi e modalità di realizzazione, nonché l'effettivo realizzatore delle opere.

Elenco interventi in ordine di priorità

LAVORI DA ESEGUIRE SU ACQUEDOTTI

Opera già a Bilancio del Comune di Berbenno: Ampliamento bacino comunale in loc. Ciaz a Regoledo (importo totale intervento €. 80.000,00.=) stato di attuazione: progettazione definitiva-esecutiva approvata dal Comune (già effettuata conferenza dei servizi e avvio procedimento per acquisizioni aree).

Installazione impianti di potabilizzatore acque in loc. Stalle (lampade UV).
Installazione impianti di potabilizzatore acque in loc. Monastero (lampade UV) .

Rivestimento con vasche in acciaio inox sorgenti di Caldenno e Vignone (segnalazione ASL) e riparazione vasca Fregee e impermeabilizzazione cunicolo tra sorgente Buc Alta e Bassa.

Ripristino opere di recinzioni esterne fasce di rispetto sorgenti a Caldenno e Vignone e posa di quelle entro i 10 metri. (segnalazione ASL).

Rivestimento interno con vasche in acciaio inox bacini di accumulo e di interruzione acquedotto Caldenno (da Prato Isio fino alle frazioni) con priorità bacino di Prato Isio, Le Stalle, Mozzardino sopra Via Sina, e S.Pietro in quanto vi sono crepe ed infiltrazioni.

Rivestimento interno con vasche in acciaio inox bacini di accumulo e di interruzione acquedotto Vignone (da sentiero per Vignone a Monastero, a Maroggia e Pedemonte) con priorità Maroggia e Monastero.

Messa a norma dal punto di vista della sicurezza, bacini rete Vignone e Caldenno (es. Scale, passerelle, parapetti): priorità S.Pietro, Maroggia.

Ampliamento bacino di accumulo in loc. Piana del Prevet a Gaggio di Polaggia per risolvere problematica di carenza acqua durante l'estate.

Sostituzione saracinesche in centro abitato a Polaggia, S.Pietro e Pedemonte, usurate e che non chiudono più (circa 4 o 5)- controllo e sostituzione parti di galleggianti presenti nei bacini intermedi (esempio galleggiante di Polaggia ex Latteria).

Sostituzione tratto di acquedotto da Bacino S.Pietro a Via Dalgia (per carenza acqua Sig. Bongiolatti Franco).

Installazione contatori su utenze private e produttive (quest'ultime va verificato quante ne mancano e se vanno bene i contatori installati dal Comune).

Sostituzione tratti di acquedotto comunale ancora in ferro presente nelle frazioni.

Manutenzione e rinnovamento tratti di acquedotto di derivazioni verso alpeggi e maggenghi appartenenti al SII.

LAVORI DA ESEGUIRE FOGNATURE

Potenziare il collettore fognario dal cavalcavia stradale di S.Pietro verso Ovest per circa 300 mt. al fine di evitare fuoriuscite di fognatura nei terreni agricoli durante le piogge al fine di evitare continue richieste danni da parte dell'azienda agricola Libera Renzo (circa 1000 euro di danni all'anno).

Smistamento fognatura acque bianche e nere Via Piana/Dusone e Vicolo Chiesa/Via S.Abbondio (sdoppiamento acque bianche e nere) e sistemazione fognatura incrocio Via Vanoni/Via S.Abbondio/Via Perlegia Polaggia con ripristino pavimentazioni stradali al fine di evitare rigurgiti dai pozzetti in caso di temporali.

Completamento fognatura in località a S.Pietro (case Del Pelo) fino alla Via Europa.

Sistemazione fognatura incrocio Via Sina/Via Vanoni Polaggia con ripristino pavimentazioni stradali al fine di evitare rigurgiti dai pozzetti in caso di temporali ed infiltrazioni in abitazione Scarafoni.

Sdoppiamento tratto fognatura mista parallela ANAS (da Salyut a Iperauto, zona artigianale di S.Pietro) per alleggerire il collettore fognario esistente.

Potenziamento fognatura comunale da Via Spinedi in Loc. Vignasc fino a S.Pietro.

Potenziamento fognatura acque nere in via L.Da Vinci e Via Volta in zona artigianale a S.Pietro.

Tratti di fognatura in loc.S.Pietro e Piani di Pedemonte (Via Al Piano, Via Case Rossi, Via Tre Case, Via Monagheta) - (da effettuarsi dopo la realizzazione del nuovo collettore fognario in fase di progettazione da parte della CMV di Sondrio).
(di somma priorità dopo la realizzazione del nuovo collettore fognario).

Potenziamento fognatura acque miste loc. Piasci – Pedemonte in quanto sottodimensionata e causa sversamenti nel bosco.

Potenziamento fognatura comunale Via Campagne – Via Valeriana a Pedemonte in quanto sottodimensionata.

Sostituzione tubazione in cemento fognatura di Via Pedemonte (ancora in cemento) tratto da canale Valle dei Salici fino al centro di Pedemonte e vari tratti in di tubazione in grès a Polaggia (in quanto ammalorata).

Ripristino disabbiatori di Berbenno e Pedemonte in quanto non più funzionanti.

ALLEGATO "B" al Protocollo d'intesa

Preventivo gestione Servizio Idrico Integrato 2° semestre 2014

QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL PERIODO 01/07/2014 – 31/12/2014.

Tipologia spesa	Costi sostenuti e proiezioni al 31/12/2014	Note
Costo del personale	18.190,00	
Canoni idrici Regione Lombardia - Provincia	870,99	Come meglio specificati di seguito
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.000,00	
Energia elettrica	300,00	Dissabbiatore
Altri costi	0,00	
Spese per analisi acque	1.000,00	
Costi di manutenzioni e gestioni reti	20.000,00	
Ricavi servizio idrico integrato	0,00	
Totale spese di gestione	**45.360,99**	

Mutui		
Quota capitale + interessi mutui -Comune	48.655,18	come da Piano d'Ambito approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 04/04/2014)
	48.655,18	

Altro		
Quota parte Comune realizzazione collettore fognario Ardenno – San Pietro di Berbenno Valt. e collettamento Comuni in sponda orobica	3.513,74	Opera in capo alla Comunità Montana di Sondrio)
	3.513,74	

Canoni idrici		
BENEFICIARIO	**CODICE CONCESSIONE**	**CANONE ANNUO 2014**
Provincia di Sondrio	Derivazioni sorgenti Piazza, Fregee, Bucc alta e bassa	541,97
Regione Lombardia	SO – 01033-0	300,00
Regione Lombardia	SO – 01034-0	300,00
Regione Lombardia	SO – 00658-2	450,00
Regione Lombardia	SO – 00113-1	150,00
Totale		**1.741,97**

ALLEGATO "C" al Protocollo d'intesa

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA (inserire logo)

AVVISO ALLA POPOLAZIONE

A partire dal 1° gennaio 2015 la gestione delle reti di acquedotto e fognatura (Servizio Idrico Integrato) è stata affidata a S.Ec.Am. S.p.A.-
Per **guasti e perdite** alle reti è disponibile il servizio di pronto intervento che risponde ai seguenti numeri:

— ufficio Sondrio : tel. **0342 21.53.38**, fax 0342.21.21.81;

— *fuori dall'orario di lavoro, compreso sabato e festivi:* ***cellulare 337.39.71.35***

Per **allacciamenti** alle reti acquedotto e fognatura, stipula revoca o voltura **contratti di fornitura**, comunicazione **lettura contatori, segnalazioni** e reclami, ecc., tutti gli utenti potranno fare riferimento a:
- ufficio S.Ec.Am. a Sondrio, Via Caimi, n. 41 – Tel. 0342.21.53.38 – Fax 0342.21.21.81;
- mail: idrico@secam.net web **www.secam.net**.
- comunicazione letture via mail: **letture@secam.net**
- S.Ec.Am, presso lo sportello comunale previo appuntamento da effettuare al n.0342.21.53.38

Gli uffici Comunali rimarranno a disposizione per qualsiasi chiarimento e per tutte le informazioni necessarie.
Sul Sito del Comune di Berbenno di Valtellina **www.comune.berbenno.so.it** sono pubblicati i seguenti documenti: Contratto di Servizio, Carta dei servizi ed il Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Contatti – ufficio clienti:

S.Ec.Am. S.p.A.:	*Via Caimi 41 – 23100* ***Sondrio*** aperto da *lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00* *martedì e giovedì dalle 14,00 alle 15,00* Tel. 0342 215338- Fax 0342 212181 mail: **idrico@secam.net**
Ufficio clienti, presso il Comune di Berbenno di Valtellina	Previo appuntamento da effettuare al n. 0342.49.21.08 (ufficio tributi Comune di Berbenno di Valtellina)